

		ABROGAZIONI	ESTRATTO	ENTRATA IN VIGORE
<p>D.M. 01 settembre 2021 pubblicato in G.U. il 25/09/2021</p>	<p>Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>Art. 5 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998</p>	<p>REGISTRO DEI CONTROLLI: tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.</p> <p>FIGURA DEL TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO: tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell'allegato II del D.M. 01 settembre 2021.</p>	<p>Art. 6 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25/09/2022)</p> <p><u>C'è stato un'ulteriore proroga al 25.09.2024</u></p>
<p>D.M. 02 settembre 2021 pubblicato in G.U. il 04/10/2021</p>	<p>Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>Art. 7 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.</p>	<p>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: l'aggiornamento degli addetti antincendio dovrà essere ripetuto obbligatoriamente con cadenza almeno quinquennale. Per tutti coloro che sono stati formati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 4/10/22), il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso</p> <p>PIANO DI EMERGENZA E ESERCITAZIONE ANTINCENDIO: diventa obbligatorio predisporre il Piano di emergenza anche nei i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente oltre ai luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10 marzo 1998.</p> <p>LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO: l'allegato III del D.M. 02 settembre 2021 cambia le "denominazioni" dei livelli di rischio incendio delle aziende (basso-> livello 1 – medio -> livello 2 – alto -> livello3). Allegato II</p>	<p>Art. 8 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (04/10/2022)</p>
<p>D.M. 03 settembre 2021 pubblicato in G.U. il 29/10/2021</p>	<p>Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	<p>Art. 4 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.</p>	<p>REGOLE PREVENZIONE INCENDI 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. 2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell'allegato I e possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. 3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei casi sopra menzionati, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.</p>	<p>Art. 5 Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (29/10/2022)</p>